

STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

Torino, lì 30 aprile 2014

Circolare n. 3/2014

Oggetto: riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti ed assimilati – l'aumento in busta paga dal c.d. Decreto Renzi

Gentile Cliente,

il 24 aprile 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL 66/2014, ovvero l'ormai famoso decreto che attribuirà, a decorrere dalla busta paga di maggio 2014, un aumento di 80,00 euro a tutti i lavoratori dipendenti ed assimilati all'interno di una determinata fascia di reddito.

Gli 80 euro mensili (più precisamente 640,00 euro divisi per 8 mesi da maggio a dicembre) saranno riconosciuti interamente a tutti i lavoratori dipendenti ed assimilati¹ che possiedano un **reddito complessivo** compreso tra 8.000,01 e 24.000,00 euro. Per chi invece superasse tale soglia ma rimanesse al di sotto di euro 26.000,00, è prevista una riduzione del beneficio in proporzione al reddito eccedente la prima soglia, fino all'azzeramento una volta raggiunto un livello di reddito complessivo pari ad euro 26.000,00.

Il beneficio sarà pertanto erogato a quei soggetti che:

1. a seguito dell'applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente risultino a debito nei confronti dell'erario (a tal fine non rilevano le detrazioni per i carichi di famiglia);
2. non posseggano un reddito complessivo (ovvero non solo quello derivante da lavoro dipendente ed assimilato bensì la totalità dei redditi) pari o superiore ad euro 26.000,00.

Per consentire una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto prevede che il credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d'imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei lavoratori (come invece avviene per le detrazioni per lavoro dipendente e per i carichi familiari).

In sostanza sarà il datore di lavoro a farsi direttamente carico di erogare gli 80,00 euro (o l'importo ridotto per la fascia di reddito tra 24.000,00 e 26.000,00 euro) al lavoratore, pur non sostenendo alcun costo effettivo, in quanto procederà al conguaglio degli stessi con l'F24, ovvero andando a ridurre l'importo delle imposte dovute per il periodo di riferimento. Qualora non vi fosse capienza di imposte, sarà comunque possibile conguagliare con i contributi previdenziali.

Per l'erogazione del beneficio, il datore di lavoro dovrà basarsi esclusivamente sul reddito del lavoratore a lui noto (ovvero il reddito percepito in virtù del rapporto di lavoro intercorrente), pertanto, qualora a seguito di redditi di diversa natura il lavoratore a cui è stato erogato il beneficio ne perdesse i requisiti, il datore di lavoro stesso provvederà a trattenere quanto indebitamente erogato in sede di conguaglio di fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro qualora precedente.

A tale scopo sarà necessario per il datore di lavoro ricevere una comunicazione scritta dal lavoratore, nella quale quest'ultimo dichiarerà di aver percepito redditi di diversa natura in virtù dei quali supererà la soglia massima per la fruizione del beneficio.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, Le porgo cordiali saluti.

¹ Compensi per soci di cooperative, somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio, redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto)

